

SERVIZIO TRASPORTO PAZIENTI EMODIALIZZATI NON AMBULANZATI CHE NECESSITANO DI ACCOMPAGNATORE**ACCORDO TRA**

L'Azienda Sanitaria Locale V.C.O. con Sede Legale in Omegna - Via Mazzini 117 rappresentata dal Direttore del Distretto di Omegna dott. Bartolomeo Ficili, delegato dal Direttore Generale dott. Adriano Giacoletto

E

l'associazione "Croce Verde di Verbania e dintorni" (di seguito "l'Associazione") con sede legale in Verbania - Via Zara 6, rappresentata dal Presidente Sig. Claudio Grasso

PREMESSO

- che ai sensi degli articoli 1 e 45 della L. 23/12/1978 n. 833 e della legge 11/08/91 n. 266 "Legge Quadro sul volontariato" viene riconosciuto il valore sociale delle attività di volontariato come espressione di partecipazione e solidarietà, favorendone l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale con la Pubblica Amministrazione;
- che l'art. 7 della L. n. 266 del 11/08/1991 prevede espressamente la possibilità di stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato regolarmente iscritte al Registro Regionale del Volontariato da almeno sei mesi e che l'Associazione risponde a tale requisito;
- che con D.G.R. n. 23-7393 del 12.11.2007 la Regione ha approvato l'"Accordo regionale per la regolamentazione dei rapporti fra le Aziende Sanitarie Regionali e le Associazioni di volontariato aderenti all'Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze, Sezione Regionale Piemonte, ai sensi del comma 3, art. 5, D.P.R. 27/3/92 e della L.R. 29/10/92 n. 42, per lo svolgimento delle attività di trasporto sanitario di emergenza e altri trasporti";

STABILITO che si è evidenziata l'esistenza, sul territorio dell'ASL VCO, di soggetti sottoposti a emodialisi non in grado di raggiungere con mezzo proprio le sedi locali di effettuazione del trattamento dialitico;


TUTTO CIÒ PREMESSO**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

ART. 1) La presente convenzione ha per oggetto l'espletamento del servizio di trasporto programmato presso l'U.O.A. di Nefrologia e Dialisi del Presidio Ospedaliero di Verbania dei soggetti residenti nel territorio dell'A.S.L. VCO (area Verbano), bisognosi di emodialisi e che necessitano di accompagnatore.

I pazienti dializzati rivolgeranno istanza al Distretto di competenza ovvero al Centro Dialisi presso il quale effettuano il trattamento.

Il Distretto Sanitario, sulla scorta delle domande pervenute e delle comunicazioni inviate dal Centro Dialisi provvederà, entro tre giorni lavorativi, a segnalare gli eventuali nuovi utenti all'Associazione. Il servizio sarà svolto secondo il seguente calendario d'ingresso e di uscita concordato con il Dirigente Medico Responsabile di Struttura Complessa di Nefrologia e Dialisi del Presidio Ospedaliero di Verbania:

- Entrata 07.30 Uscita 12.00 Entrata 14.30 Uscita 19.00



ART. 2) I pazienti saranno sottoposti a trattamento dialitico nei Presidi Ospedalieri individuati secondo la tabella seguente:

P.O. VERBANIA (afferiscono i residenti nei sottoindicati comuni):

Arizzano	Cannobio	S.Bernardino Verbano	Caprezzo
Cossogno	Intragna	Mergozzo	Premeno
Miazzina	Gurro	Bee	Cannero Riviera
Oggebbio	Verbania	Aurano	Vignone
Cursolo Orasso	Cambiasca	Trarego Viggiona	Ghiffa
Falmenta	Cavaglio Spoccia		

Il servizio di trasporto potrà essere garantito anche nei Presidi Ospedalieri al di fuori delle aree definite purché ne sussistano le motivazioni cliniche, non per libera scelta del paziente e comunque per un periodo non superiore a 30 giorni, dopo di che per il solo periodo di trasporto effettivamente erogato al di fuori delle aree di competenza, si applicheranno le tariffe in vigore per i viaggi interospedalieri.

ART. 3) Per l'espletamento dei servizi di cui sopra l'Associazione si impegna a garantire in misura adeguata personale e mezzi.

ART. 4) Il Presidente e il Direttore Sanitario dell'Associazione hanno la responsabilità della rispondenza del servizio alle norme convenzionali. Per i trasporti in convenzione, l'Associazione si impegna a non richiedere somme di denaro ai trasportati. Qualora la A.S.L. VCO venisse a conoscenza che la presente clausola non fosse rispettata, anche da parte degli operatori addetti al trasporto, potrà procedere d'ufficio alla revoca della convenzione. Mancando qualunque degli obblighi assunti la A.S.L. VCO potrà ritenere rescissa in pieno diritto la convenzione, con la corresponsione all'Associazione del compenso pattuito sino al momento della rescissione. Decaduto da essa, l'Associazione sarà obbligata a risarcire alla A.S.L. VCO tutti i danni inerenti e conseguenti.

ART. 5) L'Associazione si impegna a registrare i dati relativi ai trasporti effettuati, con dettaglio analitico delle persone trasportate e dei Km. abbinati, da fatturarsi relativamente al percorso da ogni singola abitazione al Centro Dialisi di afferenza. Ciò al fine di consentire la verificabilità delle prestazioni a fini economici e documentalini.

L'Associazione e il personale addetto al servizio sono sottoposti al vincolo di segretezza sull'attività svolta. La A.S.L. VCO si riserva la facoltà di verificare in ogni momento l'andamento del servizio.

ART. 6) L'attività di trasporto dei pazienti dializzati che l'Associazione si impegna a garantire ai sensi degli articoli precedenti sarà remunerata nel modo seguente:

- **2/5** del costo di un litro di benzina verde come accertato alla data del primo giorno del mese di effettuazione del servizio (tariffa distributori Agip) per ogni chilometro percorso. Il tragitto sarà calcolato a partire dall'abitazione del paziente emodializzato sino al Centro di Dialisi di afferenza e ritorno.
- **1/5** del costo di un litro di benzina verde, accertato come al punto precedente, per ciascun chilometro riferito al viaggio di andata e ritorno dal Presidio Ospedaliero alla sede dell'Associazione. Tale rimborso è riconosciuto stante l'impraticabilità concordemente riconosciuta di mantenere in sosta il mezzo di trasporto all'interno del Presidio Ospedaliero per tutta la durata del trattamento emodialitico in attesa del viaggio di ritorno.
- nel caso di utenti che risiedono nello stesso comune dove è presente il Centro Dialisi, si calcola la distanza in modo forfettario basandosi sul raggio effettivo rispetto alla superficie del comune, ossia:
 - Verbania superficie kmq 37,62 raggio km 3,46

ART. 7) L'Associazione si impegna a emettere, con cadenza mensile, una fatturazione forfettaria che trimestralmente sarà conguagliata con idonea fattura, alla quale andranno allegati i documenti probatori del credito che riporteranno in dettaglio l'indicazione dei viaggi e dei chilometri percorsi per ogni trasporto effettuato, i nominativi delle persone trasportate nonché il chilometraggio effettuato per il trasporto di ciascuna di esse.

La fattura, corredata come sopra, sarà inoltrata alla SOC Risorse Economico Finanziarie dell'ASL VCO che provvederà all'apposizione del timbro di protocollo e al materiale invio al Distretto di competenza. Il Distretto, effettuate le opportune verifiche e nel caso di mancanza di contestazioni, provvederà a liquidare l'importo dovuto con le modalità in uso nell'ASL VCO nonché a ritrasmettere la fattura alla SOC Risorse Economico Finanziarie che, entro 90 giorni dalla data di formale ricevimento (protocollo d'arrivo del documento contabile), provvederà al pagamento dovuto.

Si concorda che l'Associazione invierà la fattura di conguaglio trimestrale entro 30 giorni dalla scadenza del trimestre.

Il mancato rispetto del termine indicato determinerà l'impossibilità di procedere alla liquidazione e pagamento del conguaglio nei termini indicati al presente articolo.

ART. 8) All'atto della stesura della Convenzione l'Associazione si impegna ad allegare copia conforme all'originale di polizza assicurativa al fine di garantire la copertura dei rischi relativi al trasporto effettuato per il proprio personale e per terzi.

ART. 9) La convenzione ha decorrenza dal 1° Gennaio 2013 e scadrà il 31 Dicembre 2013 salvo disdetta di una delle parti da inviarsi a mezzo di lettera raccomandata A.R. con preavviso di almeno 30 giorni.

ART. 10) Tutte le eventuali spese derivanti dal presente atto, stipulato in osservanza delle vigenti disposizioni di legge e regolamenti interessanti la materia, saranno poste a carico dell'A.S.L. VCO.

ART. 11) Qualunque controversia sarà di competenza dell'Autorità Giudiziaria di Omegna ove vi è la sede legale dell'A.S.L. VCO

Omegna, _____

PER L'A.S.L. VCO
IL DIRETTORE DEL
DISTRETTO DI OMEGNA
Dott. Bartolomeo Ficili

PER L'ASSOCIAZIONE
CROCE VERDE DI VERBANIA
IL PRESIDENTE
Claudio Grasso

